



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 537
del 30 DIC. 2011

OGGETTO: recupero e quantificazione delle spese di giudizio nei casi in cui il Comune di Ragusa, amministrazione resistente, è rappresentato da funzionari appositamente delegati

L'anno duemila undici il giorno Tre alle ore 9,00
del mese di dicembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco dr. Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott. Giovanni Cosentini		
2) ing. Mario Addario		
3) sig. Venerando Suizzo		
4) sig.ra Vita Migliore		
5) geom. Francesco Barone		
6) rag. Michele Tasca		

Assiste il Segretario Generale dott. Benito Pericle

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 111872 /Sett. XII del 23 dicembre 2011

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

03 GEN. 2012 fino al 18 GEN. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

03 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

03 GEN. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 GEN. 2012 al 18 GEN. 2012 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 GEN. 2012 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

03 GEN. 2012

senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da:

13 GEN. 2012

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera



537 30 DIC. 2011

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XII
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 111872

del 23/12/2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: recupero e quantificazione delle spese di giudizio nei casi in cui il Comune di Ragusa, amministrazione resistente, è rappresentato da funzionari appositamente delegati.

Il sottoscritto Dott. Rosario Spata, dirigente/comandante del Corpo di Polizia Municipale, settore XII del Comune di Ragusa propone quanto segue:

Premesso che, nell'ambito delle competenze delineate dal vigente modello organizzativo dell'Ente, la competenza in ordine alla trattazione dei ricorsi giurisdizionali presentati avverso verbali di accertamento o di contestazione di violazioni alle norme del codice della strada è stata assegnata al Corpo di Polizia Municipale il cui personale, previamente incaricato, cura tutta l'attività necessaria per l'istruttoria dei ricorsi e per la difesa in giudizio sia nei casi di opposizione a verbali che a cartelle di pagamento;

Considerato:

che, per lo svolgimento dell'attività difensiva, nelle materie in argomento, la legge consente espressamente alla pubblica amministrazione di avvalersi di propri dipendenti, non necessariamente abilitati all'esercizio della professione forense;

che, in particolare, già nel previgente regime della legge c.d. di depenalizzazione (L. n° 689/81) «l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza potevano stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza poteva, inoltre, avvalersi anche di funzionari appositamente delegati»;

che a seguito della recente riforma intervenuta in materia di *riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione* (Decreto legislativo 1 settembre 2011, n° 150) il legislatore ha sostanzialmente confermato il tenore della norma a mente della

quale in taluni giudizi la P.A. può farsi rappresentare da propri dipendenti;

che, segnatamente: ai sensi dell'art. 6, c. 9, del decreto Legislativo n° 150/2011 «nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto, mentre ai sensi del successivo articolo 7 del citato testo di legge, in materia di opposizioni al verbale di accertamento di violazione al codice della strada, è statuito che «nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati».

Preso atto:

che il Comando di Polizia Municipale ha già individuato, con separati atti, il personale per la trattazione sia del contenzioso amministrativo, con la puntuale stesura delle deduzioni tecniche da inviare al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del CDS, che di quello giurisdizionale;
che, in particolare, nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, il personale all'uopo designato garantisce, oltre alla preparazione di tutti gli atti necessari (dalla comparsa di costituzione e risposta alle memorie di replica), la costante presenza alle udienze fissate.

Considerato che tale attività, indefettibile per salvaguardare al meglio gli interessi anche patrimoniali dell'amministrazione intimata, è prevista espressamente dalla legge (artt. 22, 22 bis e 23 della legge 689/81 e art. 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel testo risultante dalle modifiche apportate dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n° 150) e comporta, comunque, l'impiego di personale e di mezzi della pubblica amministrazione convenuta nei giudizi per verbali contestati o notificati, cartelle di pagamento, nonché ordinanze di ingiunzione della Prefettura, su apposita delega, nei casi previsti.

Considerato, inoltre, che nella più gran parte dei casi i ricorsi giurisdizionali sono proposti dai ricorrenti per il tramite di professionisti abilitati all'esercizio della professione forense e regolarmente iscritti all'albo degli avvocati e che, pertanto, la conseguente attività istruttoria e di difesa è, sovente, particolarmente complessa.

Rilevato che è preciso obbligo del Comune apprestare le più idonee iniziative di difesa a tutela del buon andamento dell'agire amministrativo e, in particolare, della legittimità degli atti emanati e dell'interesse a conservare e riscuotere integro il credito nascente dall'accertamento di violazione ritualmente notificato, in considerazione anche del fatto che le sanzioni conseguenti ai verbali opposti (soprattutto se determinate dalla Prefettura o se, dopo l'iscrizione a ruolo, sono poste a base della cartella di pagamento), sono spesso di non trascurabile entità.

Preso atto che frequentemente i ricorsi si protraggono per diverse udienze e che, in talune circostanze, rasantano la temerarietà della lite giudiziaria, comportando, comunque, per l'amministrazione convenuta un impegno oneroso, con dispendio di risorse umane ed economiche che si riverberano sulla ordinaria attività del Comando in generale.

Ritenuto pertanto doveroso, per le motivazioni innanzi espresse, di dover quantificare, ex ante, con un ragionevole e motivato grado di approssimazione, le spese che gravano direttamente e indirettamente a carico dell'Amministrazione in seguito alla proposizione di un ricorso giurisdizionale tutte le volte in cui, nei casi previsti e consentiti, il Comune convenuto è rappresentato e difeso in giudizio da funzionari all'uopo delegati;

Preso atto:

- che sulla materia del recupero delle spese di giudizio da parte della pubblica amministrazione, si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale che pacificamente afferma il principio in virtù del quale con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese concretamente sostenute;
- che, in particolare, l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dalla legge (artt. 22, 22 bis e 23 della legge 689/81 e art. 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel testo risultante dalle modifiche apportate dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n° 150), "non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese che abbia concretamente affrontato in quel giudizio, ove documentate e richieste (da ultimo, *ex multis*, Corte di Cassazione, sez. civ. II, 24/05/2011, n° 11389. Nello stesso senso v., inoltre, Cassazione Civile, Sez. II, n. 18066 del 27 agosto 2007; Cass. Civ., sez. I, 09/02/207 n° 2872; Cass. Civ., sez. I, 02/09/2005 n° 17708; Cass. Civ., sez. I, 02/09/2004 n° 17674).

Preso atto:

- che il personale incaricato della trattazione delle cause inerenti a opposizioni a verbali di accertamento di violazioni al CDS o a cartelle di pagamento emesse in seguito all'iscrizione a ruolo delle somme relative alle predette violazioni non pagate nei perentori termini stabiliti, alla data odierna, appartiene alla categoria giuridica ed economica "D1", profilo professionale *Istruttore direttivo amministrativo o di polizia municipale*, di cui al sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni Autonomie Locali" (contratto collettivo nazionale di lavoro 1.4.1999 e successive modifiche e integrazioni);
- che il costo medio orario sostenuto dall'Amministrazione ai sensi della vigente contrattazione collettiva di comparto è pari: **a)** ad euro 13,00 (tredici/00) per i dipendenti inquadrati in siffatta categoria con il profilo professionale di *istruttore direttivo amministrativo*; **b)** ad euro 14,12 (quattordici/12) per i dipendenti inquadrati in siffatta categoria con il profilo professionale di *istruttore direttivo di polizia municipale*;

Considerato che la presenza in giudizio comporta l'utilizzo di un'autovettura privata regolarmente autorizzata ovvero un veicolo di servizio per lo spostamento dalla sede del Comando di Polizia Municipale ubicata in Ragusa, via M. Spadola n° 56 alla sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ad oggi allocata presso la zona industriale, palazzo ASI, per un totale di 5,4 km andata e ritorno, pari ad un costo di 3,60 euro (0,67 euro/km secondo le tabelle ACI in riferimento ad una autovettura di tipo medio-piccolo/berlina per un percorso inferiore a 5.000 km annui).

Considerato che mediamente ogni ricorso si risolve in due udienze e che l'attività istruttoria comprende la registrazione del ricorso, la ricerca degli atti impugnati, lo studio del ricorso, la stampa degli atti per la predisposizione del fascicolo, i contatti con gli agenti che hanno redatto il verbale e l'eventuale richiesta di deduzioni scritte, la preparazione della comparsa di risposta e costituzione in quadruplicata copia, il deposito del fascicolo in cancelleria comprensivo di tutte le copie degli atti allegati, la presenza in udienza, gli spostamenti necessari per recarsi presso l'Ufficio del Giudice di pace, la redazione di eventuali memorie ulteriori, il ritiro della sentenza, la registrazione e lo studio della stessa, l'invio delle eventuali comunicazioni successive, l'archiviazione della pratica ed ogni eventuale successivo atto/provvedimento/documento/nota.

Ritenuta, pertanto, congrua una articolazione delle spese così suddivisa:

Descrizione attività	Spese euro
Spese vive per l'attività istruttoria, studio, ricerche, redazione della comparsa di costituzione e risposta	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore (o frazioni di ora) impiegate
Spese vive per il deposito della comparsa (spese per l'utilizzo del veicolo + costo orario del dipendente per il tempo del trasferimento)	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora)
Spese vive per l'attività di studio e ricerca finalizzata alla redazione delle memorie di replica	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore (o frazioni di ora) impiegate
Spese vive per il deposito delle memorie di replica (spese per l'utilizzo del veicolo + costo orario del dipendente per il tempo del trasferimento)	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora).
Spese vive per la presenza e lo svolgimento dell'attività di udienza.	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore impiegate
spese di utilizzo del veicolo e costo orario del dipendente per il trasferimento presso l'ufficio del Giudice di Pace per l'attività di udienza	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora).
Cancelleria (carta, inchiostro, toner, fotocopie,...) collazione, protocollo, posizione archivio - forfettario	10,00

VISTO il codice di procedura civile e, in particolare, l'art. 91 di detto codice nella parte in cui prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (...)"

VISTA la legge n° 689 del 1981;

VISTO il D. Lgs. n° 150 del 2011;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 2000

VISTO il D. Lgs. 285/92, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della strada;

VISTA la legge n° 241 del 1990 e s.m.i.;

propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito;

visto l'art. 15 della L.R. n° 44/91 e successive modifiche,
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di descrizione e di quantificazione delle spese di giudizio descritto nell'allegata tabella, stabilendo che il Settore Polizia Municipale, per ogni ricorso giurisdizionale - dove, per legge, l'Amministrazione Comunale in quanto convenuta è rappresentata e difesa in giudizio da funzionari delegati - per il quale sia chiesto il rigetto, presenti una nota spese calcolata con riferimento alla tabella citata;
- 2) di stabilire che la nota spese sia redatta dal soggetto delegato e vistata dal dirigente della struttura di appartenenza, riportando analiticamente, caso per caso, le singoli voci di spesa effettivamente sostenute dall'Amministrazione;
- 3) di stabilire, inoltre, che il pagamento relativo alle spese di cui trattasi, ove disposto dal Giudice, venga effettuato dalla parte soccombente tramite gli ordinari mezzi di riscossione previsti dalla legge che, ad ogni buon fine, devono essere indicati dall'amministrazione.
- 4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Parte integrante a costi
537 30 DIC 2011

Allegato, parte integrante, della Deliberazione di Giunta Municipale n° _____ del _____

Tabella di descrizione e di quantificazione delle spese sostenute dal Comune di Ragusa nei casi in cui l'amministrazione, in qualità di parte convenuta, è rappresentata e difesa in giudizio da funzionari appositamente delegati.

Descrizione attività	Spese euro
Spese vive per l'attività istruttoria, studio, ricerche, redazione della comparsa di costituzione e risposta	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore (o frazioni di ora) impiegate
Spese vive per il deposito della comparsa (spese per l'utilizzo del veicolo + costo orario del dipendente per il tempo del trasferimento)	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora)
Spese vive per l'attività di studio e ricerca finalizzata alla redazione delle memorie di replica	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore (o frazioni di ora) impiegate
Spese vive per il deposito delle memorie di replica (spese per l'utilizzo del veicolo + costo orario del dipendente per il tempo del trasferimento)	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora).
Spese vive per la presenza e lo svolgimento dell'attività di udienza.	Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il numero delle ore impiegate
Spese di utilizzo del veicolo e costo orario del dipendente per il trasferimento presso l'ufficio del Giudice di Pace per l'attività di udienza	Costo veicolo Km € 3,6 + Costo orario (€ 13,50) ctg. D1 per il tempo impiegato (ore o frazioni di ora).
Cancelleria (carta, inchiostro, toner, fotocopie,...) collazione, protocollo, posizione archivio - forfettario	10,00

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

23/12/2011

Il Dirigente
[Signature]

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

23/12/2011

Il Dirigente
[Signature]

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Signature]

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Ragusa II,

29/12/2011

Il Segretario Generale
[Signature]
dott. ~~Eugenio~~ Buscema



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) *Tabelle*
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore
[Signature]

L'Assessore al ramo